

## Trattamento delle informazioni riservate

---

- 
- 1) I documenti e le informazioni che hanno carattere di riservatezza, relativi a dati e conoscenze sulla Società e sul Gruppo, non devono essere comunicati all'esterno se non dalle persone a ciò generalmente o specificatamente autorizzate.
  - 2) Sono considerate notizie riservate, a titolo puramente esemplificativo, i piani strategici, i progetti di lavoro, i dati sulla gestione e sul suo andamento, le previsioni d'esercizio, le situazioni patrimoniali, le operazioni finanziarie, i risultati economici e i dati contabili in genere, i metodi e le strategie operative, gli investimenti ed i disinvestimenti con i relativi progetti, i dati personali dei componenti gli organi societari e dei dipendenti, le liste di azionisti, clienti, fornitori, collaboratori e consulenti.
  - 3) Chiunque per ragioni d'ufficio venga a conoscenza di informazioni riservate si impegna a proteggerle al fine di evitarne ogni uso improprio o non autorizzato.
  - 4) La comunicazione a terzi di documenti, notizie o dati della società e del Gruppo al fine di conseguire pareri, valutazioni, risposte a quesiti, ecc., deve essere limitata agli elementi essenziali e circondata da cautele volte ad evitarne la conoscenza da parte di soggetti non abilitati.
  - 5) Dati o notizie comunicati a fini statistici o di studio devono essere forniti in forma il più possibile anonima o comunque tale da salvaguardare l'interesse sociale alla riservatezza.
  - 6) Nell'ambito delle informazioni riservate assumono particolare rilevanza le comunicazioni "price sensitive" intese come fatti non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari (art. 114 D. Lgs. n. 58/98).
  - 7) Nessuna comunicazione di fatti "price sensitive" può essere effettuata all'esterno se non a seguito di autorizzazione del Consigliere delegato, nel pieno rispetto del principio della contestualità e parità informativa fra tutti i soci e con le modalità previste dalla vigente normativa.
  - 8) Le regole procedurali innanzi descritte vincolano tutto il personale, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nonché tutti i soggetti che intrattengono rapporti di consulenza o collaborazione con la Società e/o con il Gruppo.